

ARTICOLO 13.º

Queste regole non dovranno per nulla impedire l'osservanza di regolamenti speciali fatti dal Governo di una nazione qualsiasi relativamente all'aggiunta di altri fanali di posizione, o da segnali per due o più bastimenti da guerra, o per bastimenti che navigano in convoglio, od all'uso di segnali di ricognizione adottati da armatori, i quali siano stati autorizzati dai rispettivi Governi e debitamente registrati e pubblicati.

ARTICOLI 14.º

Un piroscavo che navighi con le sole vele, ma con il fumaiuolo alzato, deve portare di giorno, a prua, nel punto in cui possa essere meglio veduto, un pallone nero, od un segnale nero del diametro di m. 0,61.

Segnali acustici per la nebbia, ecc.

ARTICOLO 15.

Tutti i segnali prescritti da questo articolo per i bastimenti in cammino saranno fatti:

1º Dai piroscavi: con fischi o sirena;

2º Dai velieri e dai bastimenti rimorchiati: con il corno da nebbia.

Le parole «squillo prolungato» usate in questo articolo dovranno intendersi significare uno squillo della durata da 4 a 6 secondi.

Ogni piroscavo dovrà essere provveduto: di un buon fischio o di una buona sirena, suonati col vapore o con altro surrogato del vapore, situato in guisa che il suono non possa essere intercettato da alcun impedimento; di un potente corno da nebbia da suonarsi con mezzi meccanici, ed inoltre di una buona campana. [In tutti i casi nei quali questo regolamento prescrive l'uso d'una campana, potrà essere sostituito un tamburo sui bastimenti turchi, o un gong (campana cinese) a bordo di piccoli bastimenti dove tali istrumenti sono usati]. Un bastimento a vela di 20 tonnellate di stazza lorda, o più, dovrà essere provveduto di un simile corno da nebbia e di una campana.